

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - ANNO 2020

In data .22/6/2021

Per l'Amministrazione	, a ciò	appositamente	autorizzati c	con	determina	de	S.G	i. n.
-----------------------	---------	---------------	---------------	-----	-----------	----	-----	-------

1074 dell'08.06.2021:

(Cons. Andrea Mancinelli)

(dott.ssa Angela Flagiello)

(dott.ssa Mailyn Flores)

Per le Rappresentanze sindacali

of post

FPCGIL

CISLEP Misrio Condore

UILPA FT6

CONFINTESA FP T. To

Marine Cashel Kenschern D. I. III when Totale like

Al termine dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale integrativo



Premessa

Il presente contratto collettivo integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse decentrate viene sottoscritto dalle Parti in data 22.06.91 ai sensi del vigente CCNL Funzioni centrali 2016 - 2018 personale non dirigente del CNEL.

Campo di applicazione

Il CCNI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Segretariato generale del CNEL, in proporzione al servizio prestato, e concerne il periodo dal 1 º gennaio al 31 dicembre 2020 e conserva la sua efficacia, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del vigente CCNL 2016-2018 fino alla stipula del successivo.

Art. 2 Fondo risorse decentrate 2020

Per l'anno 2020 l'importo del Fondo unico, di cui agli artt. 70 e 71 del CCNL 1998 — 2001, all'art.5 del CCNL 2000 - 2001, all'art. 39 del CCNL 2002 - 2005, all'art. 4 del CCNL 2004 2005, all'art. 16 del CCNL 2006 - 2009, all'art. 76 del CCNL 2016 - 2018, risulta determinato in € 396.415,59

Art. 3

Progressioni orizzontali anno 2020

Le Parti, con l'accordo integrativo firmato definitivamente in data 16 dicembre 2019, hanno destinato l'importo di € 69.899,55, a valere sul fondo risorse decentrate 2020, a n. 26 progressioni orizzontali di carriera.

Art. 4 Utilizzo Fondo risorse decentrate 2020

Le Parti individuano le seguenti tipologie di utilizzazione:

- finanziamento compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020; principale di la compensi con contra con a)
- copertura oneri derivanti dagli sviluppi economici all'interno delle aree anni 2007 b)

per struly



- c) copertura oneri derivanti dagli sviluppi economici all'interno delle aree anno 2019, come da contratto integrativo firmato in data 20 febbraio 2020;
- d) copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dell'indennità del CNEL anno 2020;
- e) finanziamento del premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento dei servizi anno 2020.
- f) copertura oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità accessorie al personale addetto ai servizi di portineria e anticamera del Presidente per orario disagiato;
- g) finanziamento del progetto per il personale appartenente all'Area A, pos.ec. A3, i cui contenuti saranno definiti con separato accordo.

Art. 5 Ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2020

L'ammontare del Fondo risorse decentrate, pari ad € 396.415,59 è ripartito per le seguenti finalità:

- a) finanziamento compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2020: €
 21.816,45;
- b) copertura oneri derivanti dagli sviluppi economici all'interno delle aree 2007 —
 2008: € 87.457,35;
- c) copertura oneri derivanti dagli sviluppi economici all'interno delle aree anno 2019:
- € 60.225,80
- d) copertura oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità CNEL anno 2020: €
 115.000;

e) finanziamento del premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento dei servizi anno 2020: € 25.816,45;

8

A

81

M



- f) copertura oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità agli addetti alla portineria e guardiania per orario disagiato: € 12.200,00;
- g) finanziamento del progetto per il personale appartenente all'Area A3 i cui contenuti saranno definiti con separato accordo: € 4000.

Art. 6 Compensi correlati al merito individuale anno 2020

Per quanto riguarda i criteri generali della metodologia di valutazione della produttività individuale e della qualità del lavoro, le Parti concordano di destinare l'importo di € 25.816,45 utilizzando anche per l'anno 2020 in misura proporzionale al servizio prestato nell'anno, il sistema di valutazione della produttività individuale del personale non dirigente del Segretariato generale del CNEL, di cui all'accordo del 22 luglio 2008, allegato al CCNI del 30 luglio 2008, così come modificato, per quanto concerne la scheda di valutazione, dalla dichiarazione per punti sottoscritta dalle OO.SS. il 27 luglio 2010.

Art. 7 Premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento dei servizi 2020

In relazione alla specificità delle funzioni del CNEL e della elevata qualità delle prestazioni del personale in servizio, le Parti concordano di destinare l'importo di € 25.816,45 al finanziamento del premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento dei servizi per l'anno 2020.

La produttività collettiva sarà corrisposta in misura proporzionale al servizio prestato nell'anno, in ragione delle giornate lavorative effettivamente prestate, utilizzando come base mensile di calcolo delle giornate lavorative trenta giorni per ciascun mese, dalla quale saranno detratte le assenze, tenendo conto delle disposizioni di legge.

Art.8 Indennità CNEL

Le Parti concordano di proseguire nell'erogazione in acconto dell'indennità CNEL, nel corso dell'anno 2020, nella misura stabilita all'art. 6 del contratto integrativo 2012. L'indennità CNEL è corrisposta in ragione delle giornate lavorative effettivamente prestate, utilizzando

A

29

elle elle

2

MV PM



come base mensile di calcolo delle giornate lavorative trenta giorni di ciascun mese, dalla quale saranno detratte le assenze.

Art. 9 Indennità al personale addetto alla custodia e al portierato

Le Parti concordano di continuare a riconoscere agli addetti ai servizi di custodia e portierato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'indennità giornaliera corrisposta per lo svolgimento di prestazioni con orario lavorativo disagiato per complessivi € 10,00 giornalieri. Tale indennità rientra nelle previsioni di cui all'art. 77, II co., lett. c) del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018.

Art. 10 Progressioni orizzontali 2020

Le Parti danno atto che, nel corso dell'anno 2020, si è proceduto alle progressioni orizzontali interne alle aree da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore per un importo totale pari ad €69.899,55 a valere sul fondo risorse decentrate anno 2020.

Art. 11 Progressioni verticali 2021

L'Amministrazione si impegna a proporre l'inserimento nel programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 l'attivazione delle procedure ex art.22, comma 15, del D.Lgs. n.75/2017 nell'anno 2021.

Il presente C.C.N.I. é stato sottoposto al previsto controllo del Collegio dei revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, di cui all'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001. Il Collegio dei revisori, come da verbale n.100/2021, prot.n. 1068 del 07.06.2021, ha richiesto che in questa sede, l'Amministrazione e le OO.SS. motivassero i presupposti per l'erogazione delle voci di salario accessorio di cui all'art.5, lett. f) e gi Con riferimento alla voce di salario accessorio, sub f), si precisa che essa riguarda l'indennità destinata al personale di portineria e custodia, istituita nella misura di filo giornaliere dall'01.01.2012, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 8 del ccdi 2012, la cui previsione è stata di anno in anno confermata. Tale indennità, prevista in virtù dell'orario

7

PM

B

5

flu

A)

MW X



di lavoro disagiato, si giustifica per le caratteristiche del servizio. In particolare, il personale assegnato ai servizi di portineria e custodia osserva un orario di lavoro che ha inizio alle 7,00, fino al termine dell'attività degli uffici, che può protrarsi fino a sera per effetto delle riunioni degli Organi e/o per l'attività straordinaria resa dal personale dipendente del segretariato generale. Si tratta di attività che devono essere costantemente assicurate e che non possono subire interruzioni. Esse richiedono, pertanto, una programmazione costante dei tempi di vita e di lavoro degli addetti, con conseguente compressione dei primi, anche per effetto dell'esiguità del personale assegnato al servizio. Le su descritte attività non possono, inoltre, essere rese a distanza, in situazioni di emergenza sanitaria, a differenza di tutte le altre.

Con riferimento alla voce di salario accessorio, **sub g**), i presupposti per l'erogazione di tali compensi saranno stabiliti con accordo da stipularsi. In quella sede si terrà conto di quanto richiesto dal Collegio dei Revisori con il verbale n.100/2021.

彩

fll

T

_